

LA PENA DI MORTE E IL TERRORISMO.

Di Douwe Korff.

Max-Planck-Institut, Freiburg, Federal Republic of Germany

THE DEATH PENALTY AND TERRORISM.

Paper delivered at the seminar on "The death penalty in the world", Bologna. 28-30 October 1982

Amnesty International Index: ACT 05/19/82

Preparando questo testo mi sono trovato nella posizione inconsueta di dover negare il significato di ciò che stavo facendo: come cercherò di dimostrare, il problema di cui dovrei parlare in realtà non esiste. Il tema "la pena di morte e il terrorismo" implica che vi siano argomenti sulla pena di morte specifici per i reati di terrorismo, argomenti che non si applicano ad altri delitti. Come cercherò di mostrare, non vi sono argomenti ragionevoli a favore della pena di morte per i terroristi, che non si possano utilizzare per la pena di morte in generale; e gli argomenti utilizzati a favore della pena di morte per i reati ordinari non hanno maggior forza a proposito dei reati di terrorismo, al contrario, mentre gli argomenti contro la pena di morte sono per lo meno tanto forti a riguardo dei reati di terrorismo quanto lo sono in altri casi.

La "relatività" del problema è messa in luce da una questione preliminare: la questione della definizione del "terrorismo"¹. Questo problema è stato ampiamente discusso ma i giuristi non hanno ancora trovato una risposta soddisfacente. Senza perderci nei particolari, occorre fare alcuni rilievi.

Il problema della definizione è sorto principalmente nel contesto del dibattito intergovernativo sulla cooperazione tra paesi dell'Europa occidentale nella lotta contro il terrorismo, un dibattito caratterizzato dalla presenza di un principio giuridico internazionale che vieta l'estradizione per i "delitti politici". Il dibattito si è concentrato sul modo di limitare l'applicazione di questo principio così da escludere i delitti di terrorismo. Ne sono nate due convenzioni sulla repressione del terrorismo che consentono l'estradizione per certi delitti, come prendere ostaggi, rapimenti e reati commessi con armi da fuoco ed esplosivi, indipendentemente dalla motivazione politica degli atti. Al tempo stesso si dovrebbe sottolineare che la risposta dell'Europa occidentale al problema è legata in modo specifico proprio all'Europa occidentale, cioè agli stati che partecipano al Consiglio d'Europa e condividono (o proclamano di condividere) comuni valori di democrazia e di diritti umani. Il terrorismo, ai fini di questo dibattito, è stato definito solo in relazione alla democrazia (europeo-occidentale): una premessa del dibattito era che scopo del terrorismo è "rovesciare e distruggere la democrazia nei nostri paesi, insieme con le connotazioni parlamentari e pluralistiche da essa acquisite". Ciò è chiaramente espresso nel fatto che la Convenzione europea sulla repressione del terrorismo si applica solo agli stati membri del Consiglio d'Europa e che gli stati non membri non vi possono accedere.

Questa soluzione può essere utile in vista dei fini limitati e pratici dell'opera del Consiglio d'Europa (facilitare la cooperazione internazionale tra i membri nella lotta contro il terrorismo), ma non serve nel presente dibattito. Di fatto essa mette in luce il dilemma circa l'opportunità di definire il terrorismo in base alla sua motivazione politica, oppure in base ai metodi che impiega, oppure in base a entrambi: dilemma cruciale per la presente discussione.

¹ Amnesty International, in molte sue pubblicazioni, ha fatto riferimento ad "atti di violenza politicamente motivati", facendo quindi una distinzione tra i prigionieri condannati per aver compiuto tali atti e i prigionieri per motivi di opinione, i quali vengono definiti come: "persone le quali in violazione [di quanto previsto dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo], vengono imprigionate, detenute, limitate nella loro libertà o fatte oggetto di qualsiasi altra coercizione fisica a causa delle loro convinzioni politiche o religiose, o per ogni altro motivo di coscienza o anche a causa della loro origine etnica, del loro colore o della loro lingua, a condizione che non abbiano fatto uso o istigato alla violenza". (Art. 1a dello Statuto di Amnesty International).

Persone imprigionate per atti di violenza politicamente motivati non verranno "adottate" da Amnesty International, cioè Amnesty International non lavorerà per la loro liberazione, a meno che Amnesty International non ritenga che esse siano effettivamente innocenti di tali azioni e imprigionate unicamente per il credo, l'origine etnica, il sesso, il colore, la lingua. Tuttavia, secondo gli artt. 1b e 1c del suo Statuto, Amnesty International si adopererà affinché tali prigionieri abbiano comunque un processo equo e veloce e si opporrà alla tortura, al trattamento inumano e degradante inflitto a tali prigionieri, compresa la pena di morte. Il problema della definizione riguarda quindi relativamente Amnesty International, poiché Amnesty International aderisce rigorosamente al suo mandato.

Se si definisce il terrorismo con riferimento ai metodi violenti e macabri che esso impiega, si rimane nell'area della legge ordinaria: tutti questi atti di violenza costituiscono dei crimini già di per sé. Ciò si applica anche a reati configurati specificamente in questo contesto, come la proibizione di fondare o di partecipare a un'organizzazione con fini violenti. Solo lasciando l'area dei reati che comportano violenza sorgono seri problemi, in particolare per ciò che riguarda manifestazioni d'opinione vietate. La persecuzione penale nei confronti di tali manifestazioni di opinione tocca il mandato di Amnesty International: anche se si ammette che vi siano limiti alla libertà di espressione (incitamento all'odio razziale; apologia della violenza; più problematico: ingiurie o calunnie) l'esperienza di Amnesty International è che in presenza del terrorismo gli stati tendono indebitamente a limitare la libertà di espressione se si percepisce che essa in qualche modo "sostiene" il terrorismo o ne costituisce "apologia". Ai fini della presente discussione non è tuttavia questo un problema importante: sebbene di quando in quando i reati di opinione siano entrati nell'ambito della legislazione antiterroristica, persino coloro che sostengono la pena di morte per i terroristi non propongono in genere che essa si debba estendere a coloro che hanno puramente espresso un'opinione, anche se essa favorisce la violenza. In realtà la politica di mandare a morte le persone per aver espresso la loro opinione non può che degenerare nella repressione brutale dell'opinione pubblica ostile a un governo o a uno stato in genere, come è dimostrato da quegli stati che perseguono una tale politica.

Ciò mi conduce a parlare di un altro aspetto. Se si definisce il terrorismo con unico riferimento alla sua motivazione politica si tende ad allargare troppo le maglie della rete. A parte i reati di opinione di cui sopra, vi è un gran numero di delitti politicamente motivati che non sono ragionevolmente considerabili come terrorismo. Scrivere con spray slogan sulle pareti (cioè danneggiare la proprietà); rifiutare di pagare le tasse; la disobbedienza civile nelle sue varie forme: sono atti che tendono ad una motivazione politica. Perciò le definizioni basate sulla motivazione politica tendono al tempo stesso a limitarsi a certi reati gravi, violenti. Il terrorismo è allora definito come commettere determinati atti criminali di violenza per motivi politici.

Come influiscono queste considerazioni sulla presente discussione? Come ho detto prima, esse, credo, indicano che la discussione è in gran parte su un problema non esistente. Cercherò di dimostrarlo.

Se si sostiene la pena di morte per i terroristi e se si definisce il terrorismo sulla base della macabra natura dei crimini commessi, è allora illogico restringere l'argomento a crimini terroristici, cioè politicamente motivati. Perché dovrebbero essere condannati a morte solo coloro che rapiscono, prendono ostaggi, o uccidono per motivi politici? Le dimensioni del crimine non costituiscono un criterio a questo riguardo. A parte il fatto che è impossibile enunciare norme che non siano arbitrarie (numero delle vittime? sarebbe cinico), i crimini "ordinari" possono vantare tante vittime quante quelli terroristici. Sono noti casi di persone che hanno fatto esplodere aerei per attentare alla vita di un passeggero. Chi ha venduto olio da cucina avvelenato in Spagna era per lo meno altrettanto incurante della vita delle vittime quanto i terroristi che mettono una bomba in un grande magazzino, con un solo avviso (troppo spesso insufficiente). Sull'argomentazione non influisce il fatto che i terroristi in genere fanno parte di una organizzazione. Ciò vale per molti criminali. Forse che gli uccisori di Dalla Chiesa dovrebbero essere condannati a morte in quanto membri delle Brigate Rosse e non invece in quanto membri della mafia? Per non dire che molto spesso è impossibile tracciare una linea tra criminali ordinari e criminali politicamente motivati. A molti membri di organizzazioni terroristiche piace riempire le proprie tasche e non solo la cassa dell'organizzazione, mentre molti criminali o organizzazioni criminali hanno aspirazioni o fini politici. Altrimenti detto, l'unica questione che rimane è relativa: se gli argomenti pro o contro la pena di morte hanno più (o meno) peso a proposito dei reati di terrorismo

Il riferimento alla natura politica dei reati di terrorismo non è abitualmente utilizzato come argomento sufficiente in sé a favore della pena di morte. Sarebbe in realtà un argomento molto dubbio. Se si dovesse sostenere che chi commette un crimine deve essere condannato a morte non

tanto per la gravità eccezionale del delitto commesso, quanto per la sua motivazione politica (sicché altri che commettono crimini di pari gravità ma per vantaggio personale non dovrebbero essere condannati a morte), ciò equivarrebbe a punire il delinquente per la sua opinione politica piuttosto che per le sue azioni. Inoltre i governi hanno sempre esitato a riconoscere pubblicamente ai reati di terrorismo, a causa della loro motivazione politica, una natura diversa da quelli ordinari; hanno piuttosto cercato di sottolineare la natura criminale degli atti commessi per motivi politici e di conseguenza hanno rifiutato di ammettere richieste di uno status “speciale”, “politico” o di “prigionieri di guerra” da parte di persone condannate per delitti politicamente motivati.

Riassumendo: non vi sono a favore della pena di morte per i terroristi argomenti che nascano dalla natura stessa del terrorismo. Né la natura dei delitti compiuti per motivi politici, né la loro gravità, né la loro provenienza da un'organizzazione, forniscono una praticabile e corretta linea di demarcazione tra delitti terroristici da un lato e delitti ordinari dall'altro, in base alla quale potrebbe basarsi una politica giudiziaria discriminante. Una distinzione basata sulla motivazione politica sottostante ai delitti terroristici opposta ai motivi di vantaggio personale sottostanti ai delitti ordinari è egualmente impraticabile e scorretta

Ciò non esclude la possibilità che gli argomenti a favore della pena di morte in genere abbiano maggior peso nel contesto di reati di terrorismo. Vi è un certo numero di argomenti “speciali” in favore della pena di morte per i terroristi, che ricade in questa categoria (anche se talvolta non sono stati presentati come tali, ma solo con riferimento al terrorismo).

Essendo la pena di morte una sanzione penale, sarà discussa sotto i profili normalmente applicabili a tutte le sanzioni. Essi sono:
la retribuzione;
la deterrenza specifica;
la deterrenza generica.

Essendo la risocializzazione generalmente riconosciuta come uno dei fini della pena, ne tratteremo nel contesto dei punti suddetti.

Parlando della pena di morte per reati di terrorismo, sotto ciascuno di questi profili si farà riferimento solo brevemente alla questione generale; altri hanno trattato di tale questione generale più in dettaglio.

La *retribuzione* è basata sul concetto che il danno inferto alla società deve essere in qualche modo risarcito da colui che commette un atto criminale. Un aspetto che ritengo positivo dell'idea di retribuzione è che considera la persona responsabile dei suoi atti e non la vede come prodotto del suo ambiente. Al tempo stesso il tipo di retribuzione che la società richiede è piuttosto inadeguato. A parte i casi in cui il danno può effettivamente essere cancellato, essa “salda il conto” infliggendo la punizione al criminale in modo da soddisfare il generale senso di giustizia. Questo meccanismo alquanto rozzo (qui formulato in termini piuttosto semplicistici) è moderato dalla moderna esigenza che la pena comprenda lo scopo di risocializzare e riabilitare il criminale. Ciò è specificamente affermato dall'art. 10.3 del Patto internazionale sui diritti civili e politici a proposito della carcerazione. Ed è implicito nello sviluppo delle sentenze che non prevedono la carcerazione, evitandone lo stigma e consentendo misure più costruttive. *Ciò è tuttavia completamente negato con l'imposizione della pena di morte.* Se si uccide qualcuno, si rinuncia alla speranza di risocializzarlo, lo si cancella come essere umano, come parte della società umana. Costui diviene un semplice oggetto del pubblico sdegno e viene dichiarato incapace di migliorarsi moralmente o socialmente. Questo è per me, come cristiano (e per molti amici non cristiani), un punto di vista che ripugna ed è probabilmente la ragione principale della mia opposizione alla pena capitale. Spero che questo aspetto della questione entrerà nel dibattito.

Ma per tornare al mio tema specifico: l'istanza della retribuzione è forse più forte nel caso di reati di terrorismo che nei casi di reati ordinari? È in gran parte lo stesso argomento che ho trattato sopra: se i reati di terrorismo siano *per loro natura* più ripugnanti di quelli ordinari. Come spero di aver mostrato, non v'è crimine terroristico che non possa essere paragonato per quanto macabro, crudele, vile, a crimini ordinari. Anzi, il fatto che un atto fosse stato compiuto non per vantaggio

personale ma in vista di un ideale (per quanto deformato) contava in genere a favore dell'accusato; anche se oggi ciò non è più ammesso per i crimini terroristici, non vedo come possa essere usato contro un criminale, a meno che sia il motivo, l'ideale stesso ad essere ritenuto una causa per l'imposizione della pena di morte. In questo caso però, come ho detto prima, si punirebbe chi commette il reato per le sue opinioni piuttosto che per i suoi atti (e allora, per inciso, non vi sarebbe ulteriore ragione di restringere la pena di morte a reati gravi, violenti).

La conclusione deve essere che la questione ultima, filosofica, morale: se un qualsiasi delitto giustifichi moralmente il togliere la vita a chi lo commette (salvo che in caso di auto-difesa), è la stessa sia per quanto riguarda reati di terrorismo che per quanto riguarda delitti gravi, violenti. Devo lasciare tale discussione generale ad altri in questo convegno.

Gli altri fini della pena generalmente ammessi sono la deterrenza specifica e generica, cioè sono considerazioni pratiche sovraimposte e successive alla questione della responsabilità criminale

La deterrenza specifica riguarda l'effetto dissuasivo della pena sul criminale punito. Comporta una prognosi sul comportamento futuro dell'individuo in questione, che contribuisce a determinare la gravità della pena da imporsi. Il principio generale è che, salvo altre considerazioni, non si imporrà una pena più severa di quanto sia richiesto per dissuadere l'individuo in questione. Sebbene la pena di morte sia naturalmente il deterrente specifico ultimo, questo principio comporta l'esigenza che essa non sia imposta salvo che *non vi siano altri mezzi* a disposizione dello stato per dissuadere l'individuo. Chi si oppone alla pena di morte, compreso chi vi parla, ritiene che ciò non si dia mai, salvo ritornare all'idea, che ho descritto come ripugnante, che certe persone possono essere considerate incapaci di migliorare socialmente o moralmente. Ma a parte questo, la questione deve essere: vi sono argomenti speciali a questo proposito per coloro che commettono delitti di terrorismo, argomenti che non si applichino ai delinquenti ordinari? Si deve notare che l'esistenza, nella maggior parte dei paesi, della reclusione a vita, soggetta solo al perdono dell'esecutivo, è di principio efficace come deterrente specifico tanto quanto la pena di morte (farò più avanti alcuni rilievi sulla reclusione a vita). Né sarebbe corretto ritenere che i terroristi siano meno capaci di riabilitazione e di risocializzazione dei delinquenti ordinari. Anzitutto vi sono molti esempi di colpevoli dei più gravi reati di terrorismo che hanno, se non ripudiato, per lo meno rinunciato al terrorismo come metodo politico. Ad alcuni ben noti terroristi tedeschi la pena dell'ergastolo è stata condonata. La recidività di persone condannate dai tribunali speciali "Diplock" contro il terrorismo nell'Irlanda del Nord è chiaramente assai bassa. D'altro canto, nella misura in cui si può sostenere che i terroristi più "duri" si distinguono nel non mostrare indizio alcuno di riabilitazione, si può notare che il prof. W. Sluga, esperto del Consiglio d'Europa, (citato da Amnesty International nel suo rapporto sulle condizioni delle prigioni di massima sicurezza nella Repubblica Federale di Germania) osservava che, a proposito della frequente assenza di pentimento nei criminali, il tratto dominante è spesso il risentimento per l'ingiustizia di una pesante condanna. Questa è una realtà e non può perciò essere oggetto di trattamento psicoterapeutico.

La conclusione deve essere che le prospettive di riabilitazione per i terroristi, anche se si considerano estremamente ridotte (il che non può essere una presunzione generale), non differiscono da quelle che riguardano i colpevoli di gravi delitti ordinari. Di nuovo non v'è argomento speciale a favore della pena di morte per i soli terroristi.

Vi è uno speciale argomento che riguarda la deterrenza specifica: la possibilità che l'efficacia della punizione sia frustrata da altri atti di terrorismo che impongano col ricatto all'autorità di rilasciare un terrorista condannato prima che abbia scontato la sua condanna o, in caso di carcere a vita, prima che sia stato risocializzato. L'argomento tuttavia è più direttamente connesso alla deterrenza generica e sarà discusso a proposito di questa, a cui ora ci dedichiamo.

La deterrenza generica riguarda l'effetto dissuasivo della pena su altri criminali (potenziali). In genere si tende a sopravvalutarla e con riferimento alla pena di morte è ampiamente ammesso che tale pena non ha uno speciale effetto dissuasivo. Ciò è stato senza dubbio discusso in dettaglio nel convegno e non entrerà nella discussione, a

prescindere dal riferimento all'eccellente contributo "La pena di morte è l'unico deterrente?" del prof. Fattah, pubblicato da Amnesty International nel 1980.

Per quanto riguarda argomenti speciali a proposito di reati di terrorismo, posso citare il Prof. Fattah:

"Per quanto riguarda i terroristi e altri delinquenti politici, spesso indicati come una categoria cui la pena di morte si dovrebbe applicare, il loro fanatismo, la loro dedizione alla causa contrastano e neutralizzano ogni minaccia della legge destinata a dissuaderli. Inoltre molti di loro mediante le proprie azioni cercano l'autodistruzione, distruzione cui essi mirano come alla via più facile e più rapida per venire a quella condizione di martiri cui aspirano."

Questa affermazione è ampiamente dimostrata dalla storia passata e presente.

La conclusione deve essere, per quanto riguarda la deterrenza generica, che non vi sono argomenti speciali per la pena di morte per i soli terroristi; è vero anzi il contrario.

Vengo ora all'argomento sulla deterrenza specifica che è stato avanzato in parecchi casi anche da persone che si oppongono in genere alla pena di morte. Si sostiene che solo eliminando fisicamente il colpevole di terrorismo si può evitare il rischio che i suoi compagni commettano ulteriori atti di terrorismo a scopo di imporre col ricatto alle autorità di rilasciarlo. Vi sono alcuni argomenti, a mio parere convincenti, contro questa idea. Anzitutto, a meno che si passi all'esecuzione dei terroristi sospetti nel momento in cui sono catturati (cadendo così nell'illegalità), le procedure legali forniranno tempo in abbondanza per mettere in atto le azioni terroristiche destinate a liberare il prigioniero sotto processo e passibile di pena di morte. Anzi ogni passo della procedura fornirebbe una buona opportunità per la propaganda (non dobbiamo credere che le organizzazioni terroristiche si curino molto della vita dei loro membri; i capi di queste organizzazioni sono spesso altrettanto induriti, altrettanto cinici riguardo alla vita dei loro subordinati, quanto lo sono riguardo alla vita di cittadini innocenti).

Gli stadi finali del processo costituirebbero pressoché un invito ad altri atti terroristici; un'esecuzione capitale sarebbe senza dubbio seguita dal taglione. In secondo luogo, un'applicazione consistente della proposta significherebbe che sarebbero soggetti all'esecuzione capitale tutti i terroristi condannati la cui detenzione potrebbe essere motivo di atti di terrorismo da parte dei loro compagni, indipendentemente dai delitti per cui sono stati condannati. Ciò vorrebbe dire negare il più fondamentale principio del diritto penale: che la pena sia proporzionale al delitto. Infatti si porterebbero all'esecuzione capitale delle persone non per un delitto da loro commesso ma per altri delitti che altri *potrebbero* commettere. Così la proposta, se tradotta in pratica, finirebbe o col negare il processo ai sospetti di terrorismo o col non raggiungere lo scopo di prevenire il ricatto mediante ulteriori atti di terrorismo; di fatto potrebbe favorire ulteriori atti terroristici e, se messa in atto in maniera consistente, negherebbe il principio fondamentale che la pena sia in proporzione al delitto.

Per riassumere ancora: nessuna delle considerazioni che generalmente sono addotte a determinare la gravità della pena da imporsi a chi è condannato offre argomenti speciali in favore dei soli colpevoli di terrorismo. Tali argomenti speciali non possono né essere basati su considerazioni legate all'idea di retribuzione, né su considerazioni connesse alla deterrenza specifica o generica. La possibilità che la detenzione di un terrorista possa indurre i suoi compagni a ulteriori atti di terrorismo per liberarlo non costituisce parimenti un argomento a favore della pena di morte per i terroristi.

Credo che siano queste le considerazioni più importanti ai fini del presente dibattito. Vorrei tuttavia commentare brevemente alcuni altri punti.

Anzitutto vi sono alcuni argomenti generali contro la pena di morte, oltre a quelli già citati, che possono essere presi in considerazione sotto il profilo dei reati di terrorismo. Ne voglio ricordare due: la possibilità di errore e l'effetto inibente della pena capitale sulla giuria e sui giudici.

Per quanto riguarda la possibilità di errore vorrei notare che in caso di terrorismo si applicano spesso speciali procedure penali che accrescono il rischio di condanne errate. Vorrei notare che la pena di morte fu abolita nell'Irlanda del Nord pressappoco nello stesso periodo in cui furono creati tribunali speciali per i reati di terrorismo e che fu affermato specificamente che sarebbe stato scorretto attribuire a tali tribunali speciali il potere di vita e di morte. D'altro canto vorrei ricordare che durante la seconda guerra mondiale nella Repubblica d'Irlanda esistevano tribunali speciali per i delitti contro lo stato che potevano condannare sulla base di testimonianze scritte anonime, non firmate, senza giuramento, rese alla corte da un ufficiale di polizia anziano, tribunali che potevano imporre una sola sentenza: la sentenza di morte.

Per quanto riguarda l'effetto inibente della pena capitale su giudici e giurie, il prof. Fattah scrive:

“Chi ha familiarità con l'amministrazione della giustizia sa che la pena di morte, specialmente se obbligatoria, riduce la probabilità che l'imputato sia condannato.”

Ciò è ancor più vero se i giurati in particolare accettano come in qualche modo fondate o addirittura condividono le rivendicazioni sociali che costituiscono il motivo del reato (di terrorismo). La storia dell'Irlanda in particolare conosce molti esempi di tali assoluzioni “perverse”. E' inutile dire che laddove il terrorismo è espressione di una divisione sociale in uno stato, le esecuzioni capitali non faranno nulla per ridurre tale divisione.

In secondo luogo vorrei addurre un'importante considerazione pratica che nasce dal fatto stesso che molte persone, in molti stati, provano una repulsione morale dinanzi alla pena di morte. Il relatore generale in una conferenza del Consiglio d'Europa su “La difesa della democrazia contro il terrorismo in Europa: compiti e problemi” (Strasburgo, Novembre 1980) concludeva che la conferenza aveva messo in luce:

“gli effetti negativi che l'esistenza della pena capitale in alcuni stati membri produce sulle possibilità di cooperazione internazionale. Si può dire che l'abolizione della pena di morte in tutti gli stati membri, raccomandata dalla Risoluzione 727, adottata dalla nostra assemblea il 22 maggio 1980, non solo faciliterebbe l'azione congiunta, al di là delle misure giuridiche, contro la violenza sovversiva, ma aiuterebbe anche a proteggere e a rafforzare i diritti umani nell'area geografica del Consiglio d'Europa”

Infine vorrei fare alcune osservazioni sulla carcerazione a vita su cui so che si svolge ora un dibattito in Italia. Si è detto talvolta che la pena di morte non è più disumana del carcere a vita. Ma accettare la pena di morte perché esiste un'altra pena disumana è errato, si deve argomentare altrimenti. La priorità assoluta deve essere data alla universale abolizione della pena di morte a causa della differenza essenziale tra pena di morte e carcere a vita. Solo la pena di morte è irreversibile. È certo disumano incarcerare un essere umano per tutta la vita sino alla sua morte “naturale”. Ma il “carcere a vita” non è necessariamente tale: rimane la possibilità di una scarcerazione, se non ad opera del potere giudiziario almeno mediante l'esecutivo. Gli esperti del Consiglio d'Europa hanno affermato che il carcere a vita *senza speranza di liberazione* è disumano, che debbono sempre esistere mezzi per liberare una persona la cui reclusione è ormai inutile o diviene di per se stessa disumana. Questo può essere il punto di partenza su cui discutere. Questa considerazione nulla sottrae alla causa dell'abolizionismo, anzi la integra.

APPENDICE

A cura di Claudio Giusti

“Il mattino dell'esecuzione cantavano: Viva i ribelli!

Cantavano lungo la via che li portava al patibolo. (...)

Non ho mai pensato che fosse un deterrente.

Non hanno paura di morire, come può essere un deterrente. (...)

Onestamente penso che con centinaia di esecuzioni che ho fatto, non ho mai fermato nemmeno un assassino.”

(Albert Pierrepoint, l'ultimo boia britannico, parla dell'impiccagione di due terroristi dell'IRA nel video *Quando lo stato uccide* di Amnesty International)

“Coloro i quali realmente pensano che la reintroduzione della pena capitale metterà fine o ridurrà il numero di atti terroristici sono o estremamente ingenui o vittime di una illusione”

Ezzar Fattah “Il dibattito in corso sulla pena di morte come deterrente” Paper delivered at the seminar on “The death penalty in the world”, Bologna, 28-30 October 1982

Amnesty International Index: ACT 05/19/82

Durante il Mandato Britannico in Palestina parecchi membri dell'organizzazione estremistica ebraica Irgun furono condannati a morte e “giustiziati” per reati di terrorismo. Successivamente il loro capo Menachem Begin (che poi fu anche Primo Ministro di Israele) ebbe a dire che il suo gruppo era stato “galvanizzato” dalle esecuzioni, perché per ritorsione impiccò alcuni soldati inglesi prigionieri. “Non eravate voi a condannare a morte i nostri, voi condannavate un sacco della vostra gente, ed eravamo noi a decidere quanti”.

(Amnesty International, *When the States Kills*, ACT 51/07/89, p19)